

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 settembre 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca

DECRETO 17 maggio 2018.

Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. (18A05923).....

Pag. 1

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

DECRETO 31 agosto 2018.

Riconoscimento della società «DNV GL Business Assurance Transportation Services S.r.l.» di Vimercate, quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi strutturali CCS a bordo, CCS a terra, Infrastrutture ed Energia di cui all'allegato II del decreto medesimo. (18A05926).....

Pag. 7



**Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo**

DECRETO 26 luglio 2018.

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2018/100/UE della Commissione del 22 gennaio 2018. (18A05953). Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 3 settembre 2018.

Classificazione del medicinale per uso umano «Prevymis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1407/2018). (18A05928). Pag. 9

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo «Cultura e turismo». Assegnazione di risorse. (Delibera n. 10/2018). (18A05929). Pag. 12

**Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2018.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le consultazioni elettorali previste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 21 ottobre 2018. (Documento n. 1). (18A05969). Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mioticol» (18A05930). Pag. 19

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Osangin» (18A05931). Pag. 19

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quiens» (18A05932). Pag. 19

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citicolina» (18A05933). Pag. 19

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 settembre 2018 (18A05948). Pag. 20

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 settembre 2018 (18A05949). Pag. 20

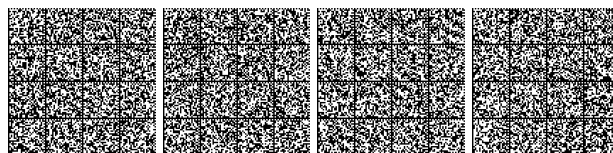
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 settembre 2018 (18A05950). Pag. 21

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 settembre 2018 (18A05951). Pag. 21

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 settembre 2018 (18A05952). Pag. 22

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa indotto Carnia società cooperativa», in Villa Santina e nomina del commissario liquidatore. (18A05927). Pag. 22



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 maggio 2018.

Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto l'art. 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere

all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

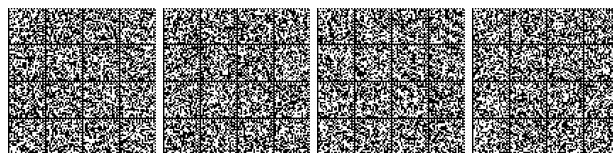
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»;

Visto l'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per



lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»;

Visto l'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente il «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;

Visti i decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 24 aprile 2012 e del 13 novembre 2014, resi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativi all'adozione dell'Elenco nazionale delle opzioni degli istituti professionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale del-

le qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Vista la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

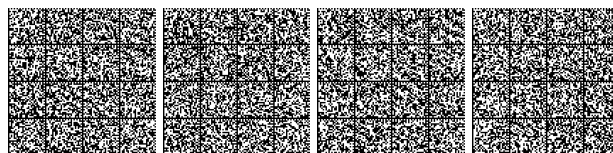
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di espungere, all'art. 3, comma 1, lettera c), la frase «anche con la diffusione del sistema duale realizzato in alternanza scuola lavoro e in apprendistato» in quanto previsione non limitativa delle possibilità delle scuole poiché sostenuta dalla congiunzione «anche»;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 5, comma 2, in quanto si tratta di materia oggetto di scelta politica sostenuta dalle regioni e accolta dalle amministrazioni concertanti;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 8, comma 2, in quanto determinerebbe la violazione della norma vigente in materia di formazione delle classi e determinerebbe un incremento di spesa;

Ritenuto non necessario modificare, come da richiesta del CSPI, l'art. 11, comma 3, in quanto alle misure di accompagnamento si provvede per via amministrativa con risorse già assegnate ai sensi del decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851;

Ritenuto superfluo inserire il comma 6 all'art. 11, relativo ai percorsi in lingua slovena, in quanto le prerogative dell'ufficio speciale sono normate dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, e l'ufficio può procedere in via amministrativa senza espressa previsione nel presente decreto;



Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, definisce criteri generali per:

a) favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema di IeFP;

b) la definizione, a livello regionale, degli accordi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2017, tra la regione e l'ufficio scolastico regionale ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui alla lettera *c)*;

c) la realizzazione, in via sussidiaria, dei percorsi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017, da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di seguito denominate istituzioni scolastiche di I.P.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

«Decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

«Standard formativo regionale»: regolamentazione regionale in materia di IeFP che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, definisce in particolare:

a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi dei percorsi di IeFP;

b) le modalità per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi e di certificazione finale e intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali e informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;

c) la modulazione temporale tra attività formativa e alternanza scuola lavoro nonché dell'apprendistato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

«Accreditamento»: la procedura mediante la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riconoscono a una istituzione scolastica di I.P. l'idoneità a erogare percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

«Istituzione scolastica accreditata»: l'istituzione scolastica di I.P. cui è riconosciuta l'idoneità ad erogare percorsi di IeFP.

Art. 3.

Raccordi tra i sistemi formativi

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono e sostengono i raccordi tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di IeFP, a livello nazionale e territoriale, per:

a) innovare le metodologie e la didattica, anche attraverso programmi di formazione congiunta dei docenti delle istituzioni scolastiche di I.P. e dei formatori delle istituzioni formative di IeFP;

b) consolidare e ampliare i rapporti con il mondo del lavoro, anche ai fini dell'aggiornamento periodico degli indirizzi quinquennali di studio di I.P., delle qualifiche e dei diplomi professionali di IeFP, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche che caratterizzano la quarta rivoluzione industriale in atto;

c) rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, anche con la diffusione del sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, in vista della progressiva costruzione della «Rete nazionale delle scuole professionali» di cui all'art. 7, comma 3, del «decreto legislativo»;

d) migliorare e ampliare le opportunità di riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi di cui all'art. 8 del «decreto legislativo»;

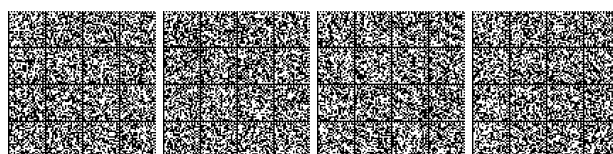
e) facilitare la spendibilità, nel mercato del lavoro, dei diplomi di istruzione professionale, delle qualifiche e dei diplomi di IeFP, anche attraverso specifici accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, a partire da quello di istruzione professionale per i servizi per la sanità e l'assistenza sociale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i)* del «decreto legislativo»;

f) favorire il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema di IeFP con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di IeFP ad essi appositamente rivolti. I criteri e le modalità di organizzazione di tali percorsi sono definiti nell'ambito degli accordi regionali di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, e nelle linee guida adottate con decreto interministeriale del 12 marzo 2015;

g) rendere effettiva per la studentessa e lo studente la possibilità dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di I.P. e di IeFP e la possibilità per la studentessa e lo studente iscritti ai percorsi di IP di accedere all'esame di qualifica o diploma professionale previo riconoscimento dei crediti formativi;

h) rendere effettiva la possibilità di scelta per la studentessa e lo studente tra percorsi di IeFP del sistema regionale, e percorsi in sussidiarietà di cui all'art. 5;

i) sostenere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche di I.P. e le istituzioni formative di IeFP per il completo sviluppo, sino a livello terziario, delle filiere forma-



tive professionalizzanti correlate agli indirizzi di studio di cui all'art. 3, comma 1, del «decreto legislativo» e alle qualifiche e diplomi di IeFP.

2. Al fine di favorire per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP coerente con l'indirizzo di IP, nel rispetto degli *standard* formativi definiti da ciascuna regione, le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere interventi per integrare anche con la collaborazione delle istituzioni formative di IeFP, i percorsi di istruzione professionale con attività idonee a far acquisire, nell'ambito del Piano formativo individuale (P.F.I.) di cui all'art. 5, comma 1 del «decreto legislativo», conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. A tal fine, nel rispetto degli *standard* formativi definiti da ciascuna regione, le istituzioni scolastiche di I.P. utilizzano:

nel biennio, la quota del monte orario non superiore a 264 ore di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del «decreto legislativo»;

nel triennio, gli spazi di flessibilità di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del «decreto legislativo».

3. Le misure per i raccordi tra i sistemi formativi di cui al presente articolo possono essere promosse e sostenute nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle a valere sui programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, e sui POR delle singole regioni, nonché ulteriori risorse regionali, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Art. 4.

Accordi regionali

1. Gli accordi di cui all'art. 1, lettera b) sono stipulati a livello territoriale tra la regione e l'ufficio scolastico regionale sia per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di IeFP, sia per definire le modalità realizzative dei percorsi di cui all'art. 1, lettera c), nonché per definire - le modalità realizzative dei raccordi di cui all'art. 3, lettera f) del presente decreto. Oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, gli accordi definiscono, nel rispetto degli *standard* formativi di ciascuna regione, i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attività integrative di cui all'art. 3, comma 2, nonché le modalità di accesso all'esame di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP che hanno acquisito i crediti. Tali accordi sono definiti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di I.P. e dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni e province autonome in materia, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) salvaguardare l'identità dei percorsi di istruzione professionale e di IeFP, tra i quali, a norma dell'art. 2, comma 1, del «decreto legislativo», la studentessa e lo studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono scegliere all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

b) soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la richiesta della studentessa e dello studente, iscritti presso un'istituzione scolastica di I.P., di accedere agli esami, presso un'istituzione scolastica o formativa accreditata, per conseguire una qualifica e un diploma professionale di IeFP coerente con gli indirizzi di I.P., in base alle indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo». Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica e di diploma professionale sono a carico delle regioni;

c) assicurare alla studentessa e allo studente la possibilità dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di IeFP, con riferimento alle fasi definite con l'accordo di cui all'art. 8, comma 2, del «decreto legislativo», e di accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi di IeFP attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti;

d) ampliare e differenziare i percorsi attraverso l'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche di I.P. di cui all'art. 5, del presente decreto, nei limiti delle disponibilità di organico a legislazione vigente.

Art. 5.

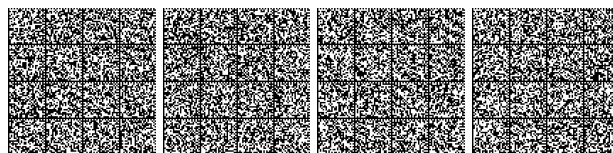
Offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP

1. L'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche di I.P. è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi di cui all'art. 4, comma 4, del «decreto legislativo» in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto della studentessa e dello studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, di accedere ai percorsi del secondo ciclo caratterizzati dalla diversa identità e pari dignità del sistema di istruzione professionale e del sistema di IeFP.

2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare, secondo quanto previsto dagli accordi regionali di cui all'art. 4 del presente decreto e nell'ambito dei piani triennali predisposti secondo le indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo», percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di IeFP, in via sussidiaria, per ampliare e differenziare la propria offerta formativa, previo accreditamento regionale secondo i criteri generali di cui all'art. 6 del presente decreto. Le istituzioni scolastiche di I.P. realizzano tali percorsi:

sulla base degli *standard* formativi definiti da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dei criteri generali contenuti nel presente decreto;

con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, secondo gli *standard* formativi definiti da ciascuna regione, ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi di cui all'art. 8 del «decreto legislativo».



3. I titoli di qualifica e di diploma professionale conseguibili nell'offerta sussidiaria fanno riferimento alle figure di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, incluse nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previsto all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. I predetti titoli costituiscono anche il riferimento per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.

4. L'offerta sussidiaria di cui al presente articolo è erogata nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'art. 1, commi da 63 a 69 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle dotazioni organiche relative al personale A.T.A. di cui all'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 6.

Accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche di I.P.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento delle istituzioni formative per l'erogazione dei percorsi di IeFP, prevedono le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche per l'erogazione di percorsi di IeFP in via sussidiaria di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. I livelli minimi previsti dall'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni 20 marzo 2008 sono garantiti attraverso la declinazione territoriale degli *standard* minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, che tenga conto della specificità delle istituzioni scolastiche di I.P. In particolare, con riferimento alle istituzioni scolastiche statali di I.P., il requisito della certificazione del sistema di gestione della qualità, laddove previsto dai sistemi regionali di accreditamento, si ritiene assolto anche attraverso le procedure del rapporto di autovalutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione».

Art. 7.

Programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive modalità di programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP assicurano:

a) un'offerta sussidiaria di percorsi e interventi finalizzati all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali;

b) il rispetto dei livelli essenziali dei percorsi di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226/2005, degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure incluse nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previsto all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

c) la definizione della natura e dell'articolazione dell'offerta, le modalità didattiche, fra cui l'alternanza scuola lavoro e l'apprendistato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché la specifica disciplina sugli esami di qualifica e diploma dei percorsi di IeFP;

d) l'accreditamento di cui all'art. 6 del presente decreto come requisito da parte delle istituzioni scolastiche per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche accreditate, i percorsi di IeFP di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che gli istituti professionali possono erogare in regime sussidiario. Negli accordi regionali di cui all'art. 4 del presente decreto sono stabilite le modalità realizzative per assicurare il rispetto della diversa identità dei percorsi del sistema dell'istruzione professionale e del sistema di IeFP, ferma restando la possibilità della piena soddisfazione della richiesta della studentessa e dello studente di acquisire conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi e spendibili nel sistema di IeFP attraverso l'organizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto.

Art. 8.

Dotazioni organiche

1. La realizzazione delle misure attuative del presente decreto, ivi inclusa l'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti professionali; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal presente decreto, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall'art. 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le istituzioni scolastiche di I.P., anche per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, fanno riferimento alle indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo».

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, le classi iniziali di IeFP erogate dalle istituzioni scolastiche si costituiscono con riferimento ai criteri del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3. L'organico dell'istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello riferito ai percorsi di IeFP e agli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, fermo restando il limite di cui al comma 1.

4. L'organico assegnato alle classi delle istituzioni scolastiche di I.P. ove si realizzano i percorsi di IeFP di cui all'art. 5 del presente decreto, è riferito al monte orario di cui alla disciplina regionale e, in ogni caso, non può essere maggiore di quello attribuito ad ogni classe di istruzio-



ne professionale. Nel caso di percorsi di istruzione professionale ove si attuano interventi di integrazione con le istituzioni formative di IeFP secondo i criteri generali di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, l'organico è determinato sulla base delle indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo».

5. L'organico assegnato alle istituzioni scolastiche di I.P. per le classi di IeFP non è separato; l'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

6. Le classi IeFP hanno una composizione qualitativa dell'organico del personale docente coerente con gli *standard* formativi dei percorsi di IeFP definito dalla programmazione di istituto. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione e formazione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche di I.P., è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli uffici scolastici regionali ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

7. Nel caso in cui dall'applicazione degli *standard* formativi dei percorsi di IeFP e delle misure di raccordo tra i sistemi di IP e i sistemi di IeFP emerga un maggiore fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate a livello statale, i relativi oneri sono a carico delle regioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Indicazioni sulle misure regionali di accompagnamento

1. Il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di IeFP e per la realizzazione dei percorsi di cui all'art. 4, comma 4 del «decreto legislativo» è accompagnato da misure nazionali e regionali di sistema che riguardano prioritariamente il nuovo assetto organizzativo e didattico di cui all'art. 5 e all'art. 3, comma 2.

2. Le misure di cui al comma 1 definite nell'ambito degli accordi regionali concorrono ad assicurare anche la qualificazione del sistema di IeFP regionale, con particolare attenzione a:

- azioni di contrasto alla dispersione;
- iniziative di potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro;
- sostegno all'attivazione di percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio del sistema di IeFP;
- azioni volte all'utilizzo di esperti e professionalità provenienti dal mondo del lavoro;
- iniziative volte all'utilizzo di laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, università o imprese;

azioni rivolte alla facilitazione dei passaggi ed al riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra i sistemi, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo;

interventi formativi congiunti rivolti al personale delle istituzioni scolastiche di I.P. e delle istituzioni formative di IeFP accreditate.

3. Alle misure di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente cui possono concorrere le risorse disponibili a legislazione vigente, cui possono concorrere quelle a valere sui programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, e sui POR delle singole regioni nonché ulteriori risorse regionali senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Art. 10.

Monitoraggio e valutazione

1. I percorsi e gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto sono oggetto di monitoraggio e valutazione nell'ambito di quanto previsto all'art. 10, comma 1, del «decreto legislativo».

Art. 11.

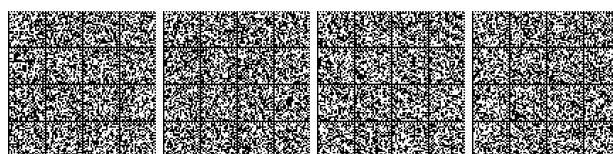
Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini della realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP di cui all'art. 5 del presente decreto, si intendono accreditate a norma dell'art. 6 del presente decreto, le istituzioni scolastiche di I.P. già accreditate sulla base del previgente ordinamento, fatta salva la competenza esclusiva delle regioni e province autonome a revocare, modificare e integrare i propri atti disposti in materia. Per il solo anno scolastico 2018/2019 il requisito di cui all'art. 6 del presente decreto deve essere assolto entro la chiusura dello stesso anno.

2. L'intesa sui passaggi tra i sistemi, prevista dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo, conseguita la qualifica triennale dei percorsi di IeFP di operatore del benessere e di tecnico dei trattamenti estetici, può prevedere apposite misure per consentire il passaggio ai percorsi di IP, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del presente decreto.

3. Ai fini della programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP di cui all'art. 7 del presente decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stipulati gli accordi regionali di cui all'art. 4 in tempo utile per consentire l'attivazione dei percorsi relativi ai nuovi indirizzi di studio di cui all'art. 3 del «decreto legislativo» a partire dalle prime classi funzionanti entro nell'anno scolastico 2018-2019. Per le classi successive alla prima in relazione a quanto previsto all'art. 14, comma 1, del «decreto legislativo», continuano a produrre i loro effetti gli accordi già stipulati dalle regioni con gli uffici scolastici regionali secondo il previgente ordinamento.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni recepiscono, con propri atti, le disposizioni di cui al presente decreto.



5. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla finalità del presente decreto, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 17 maggio 2018

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*
FEDELI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 279

18A05923

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 agosto 2018.

Riconoscimento della società «DNV GL Business Assurance Transportation Services S.r.l.» di Vimercate, quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi strutturali CCS a bordo, CCS a terra, Infrastrutture ed Energia di cui all'allegato II del decreto medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, di recepimento della direttiva 2014/38/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inquinamento acustico;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/106/UE, che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi e la procedura di verifica «CE» degli stessi;

Visto il decreto dirigenziale del Capo Dipartimento prot. n. 177 registro decreti del 12 luglio 2016 che ha istituito il Gruppo di lavoro (MIT - ANSF) per l'attività di riconoscimento, rinnovo e monitoraggio degli Organismi riconosciuti in ambito ferroviario.

Vista l'istanza della DNV GL Business Assurance Transportation Services s.r.l. con sede legale sita in via con sede legale in via Energy Park, 14 - 20871 - Vimercate (MB), presentata con nota registrata in ingresso con prot. n. 4048 del 7 luglio 2017 con cui la Società ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, con riferimento ai sottosistemi strutturali:

infrastrutture;
controllo, comando e segnalamento di bordo;
controllo, comando e segnalamento di bordo;
energia;

Considerato che, nella predetta istanza, la Società ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Vista la nota con cui il coordinatore del gruppo di lavoro conferma l'esito positivo dell'istruttoria svolta;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la Società DNV GL Business Assurance Transportation Services s.r.l. con sede legale sita in via con sede legale in via Energy Park, 14 - 20871 - Vimercate (MB), ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 191/2010, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura



di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari trans-europei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:

infrastrutture;
controllo-comando e segnalamento:
controllo-comando e segnalamento di terra;
controllo-comando e segnalamento di bordo;
energia.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo DNV GL Business Assurance Transportation Services s.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo DNV GL Business Assurance Transportation Services s.r.l. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo DNV GL Business Assurance Transportation Services s.r.l. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale con decorrenza dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2018

Il direttore generale: PUJIA

18A05926

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 luglio 2018.

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2018/100/UE della Commissione del 22 gennaio 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

Vista la direttiva 2018/100/UE della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività semenziera e, in particolare, gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri delle varietà», al fine di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971 sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Ravvisata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2018/100/UE e modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Per l'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui agli allegati I e II, parte A e parte B, della direttiva 2018/100/UE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE».

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° settembre 2018.

Roma, 26 luglio 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 756

18A05953

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 settembre 2018.

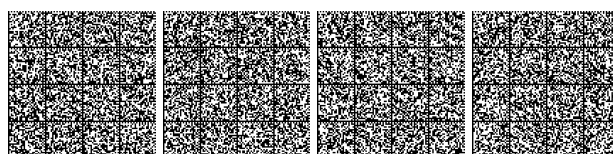
Classificazione del medicinale per uso umano «Prevymis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1407/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;



Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 561/2018 del 6 aprile 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2018, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Vista la domanda con la quale la società Merck Sharp & Dohme Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045890011/E, A.I.C. n. 045890023/E, A.I.C. n. 045890035/E, A.I.C. n. 045890047/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 febbraio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2018;

Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PREVYMIS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Prevymis» è indicato per la profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT).

Confezioni:

240 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (AL/AL) - 28×1 compresse (dose unitaria); A.I.C. n. 045890011/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4.653,74. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.680,53;

480 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (AL/AL) - 28×1 compresse (dose unitaria); A.I.C. n. 045890023/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9.307,48. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15.361,06;

240 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 12 ml (20 mg/ml) - 1 flaconcino; A.I.C. n. 045890035/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 182,83. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 301,74;

480 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 24 ml (20 mg/ml) - 1 flaconcino; A.I.C. n. 045890047/E. Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 365,65. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 603,47.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale come da condizioni negoziali.

Alla specialità «Prevymis» viene riconosciuta l'innovatività terapeutica in relazione alla singola indicazione terapeutica: «profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT)» così come previsto dalla determinazione AIFA n. 1535/2017 del 12 settembre 2017, recante «Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2017, da cui consegue:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

l'accesso ai benefici economici previsti dall'art. 1, comma 400 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi, come definito dall'art. 1, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 novembre 2010, n. 197/CSR.

L'azienda rinuncia all'esenzione dall'applicazione delle riduzioni di legge previste dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e all'ulteriore riduzione del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo <https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri> che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio>

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio>

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi in base a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 esclusivamente per le confezioni con A.I.C. n. 045890011/E e A.I.C. n. 045890023/E.

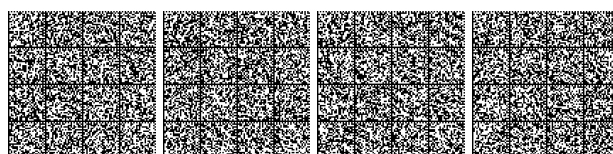
Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Prevymis» è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. n. 045890011/E e A.I.C. n. 045890023/E: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo, ematologo (RRL);

per le confezioni con A.I.C. n. 045890035/E e A.I.C. n. 045890047/E: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).



Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 settembre 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05928

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo «Cultura e turismo». Assegnazione di risorse. (Delibera n. 10/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione – di seguito FSC – e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione del FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del FSC 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro;

Viste le delibere di questo Comitato n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017, con le quali sono state assegnate risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 1.030,35 milioni di euro in favore del Piano stralcio «Cultura e Turismo» e del relativo primo *Addendum*, entrambi di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, volti a realizzare un approccio integrato e sinergico tra cultura e fruizione turistica dei beni culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti;

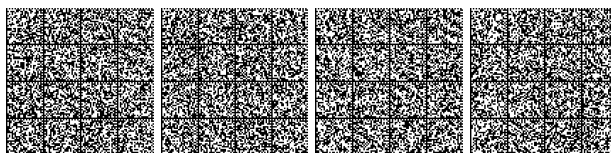
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot. n. 155-P del 21 febbraio 2018, con cui è stata trasmessa la nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione concernente la proposta di approvazione del Piano operativo «Cultura e turismo», ad integrazione e rafforzamento del Piano stralcio e relativo *Addendum* già approvati con le citate delibere n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017, e di assegnazione allo stesso di un importo complessivo di 750 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 stanziati dalla citata legge n. 205 del 2017;

Considerato che la proposta prevede che il piano da approvare sia articolato nei seguenti quattro obiettivi strategici:

1) rafforzare l'offerta culturale e potenziare i sistemi di fruizione turistica, per un valore di 509,3 milioni di euro, con l'intento di finanziare progetti integrati per il recupero e la riqualificazione di centri storici o aree in condizioni di degrado; progetti di intervento su grandi contesti edilizi con destinazioni d'uso culturali; progetti per il recupero e la riqualificazione di grandi attrattori e luoghi della cultura;

2) valorizzare i sistemi economici collegati con le attività culturali, per un valore di 145 milioni di euro, con l'intento di finanziare: a) investimenti volti al sostegno di produzioni audiovisive incentrate su luoghi, personaggi, eventi storici e al rafforzamento della capacità com-



petitiva dell'industria audiovisiva italiana; *b*) iniziative e attività per la celebrazione di personaggi di particolare rilevanza per la storia del Paese e la valorizzazione di anniversari emblematici ovvero di eventi storici particolarmente significativi;

3) rafforzare il Piano strategico del Turismo, per un valore di 55,7 milioni di euro, con l'intento di finanziare interventi nel campo della fruizione turistica sostenibile, della promozione delle destinazioni turistiche del Sud, dell'innovazione dei sistemi di analisi e dell'infrastruttura digitale;

4) rafforzare le capacità istituzionali a supporto dell'attuazione del Piano, per un valore di 40 milioni di euro;

Tenuto conto che il Piano «Cultura e turismo» sottoposto all'approvazione di questo Comitato prevede la costituzione di alcuni fondi finalizzati:

a) alla realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese e al sostegno alla produzione e diffusione audiovisiva, all'implementazione della sezione speciale del fondo di garanzia rivolto a piccole e medie imprese operanti nel settore cinematografico e audiovisivo nonché al sostegno sia delle imprese culturali e creative sia allo sviluppo della filiera delle professionalità artistiche e tecniche dello spettacolo (obiettivo strategico 2, linea d'azione 2.a);

b) alla realizzazione di interventi progettati nell'ambito del bando «progettazione per la cultura» e all'innalzamento della qualità progettuale (obiettivo strategico 4, linee d'azione 4.a e 4.b);

Tenuto conto, che in data 14 febbraio 2018 la Cabina di regia – istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c*) del citato comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ha condiviso l'opportunità dell'assegnazione di 750 milioni di euro in favore del Piano «Cultura e turismo»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 1183-P del 27 febbraio 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, nell'illustrazione della proposta resa in seduta, ha comunicato la modifica dell'assegnazione complessiva al sopracitato Piano, che viene stabilita in 740 milioni di euro, in particolare attraverso la rimodulazione dell'assegnazione proposta per l'obiettivo strategico 2, ridotta di 10 milioni di euro e fissata in 135 milioni di euro;

Tenuto conto che, nell'illustrare la proposta, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ha altresì precisato che il Piano aggiornato con le modifiche sopraindicate deve essere sottoposto alla citata Cabina di regia nella prossima seduta della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, come aggiornata nell'illustrazione delle modifiche resa nella seduta odierna di questo Comitato;

Delibera:

1. Approvazione del Piano «Cultura e turismo» e assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

1.1 È approvato il Piano «Cultura e turismo», di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con le modifiche proposte in seduta dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, subordinatamente all'espressione dell'avviso conforme da parte della Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016.

1.2 Al Piano è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di 740 milioni a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, come integrate dalla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1.3 Con delibera di questo Comitato verrà preso atto della condivisione da parte della Cabina di regia del Piano aggiornato che sarà allegato alla medesima e ne farà parte integrante.

1.4 Secondo quanto previsto dalla lettera *l*) del citato comma 703 della legge n. 190 del 2014, l'articolazione finanziaria annuale della presente assegnazione è la seguente:

anno 2018: 30,000 milioni di euro;
anno 2019: 50,000 milioni di euro;
anno 2020: 50,000 milioni di euro;
anno 2021: 100,000 milioni di euro;
anno 2022: 70,000 milioni di euro;
anno 2023: 10,000 milioni di euro;
anno 2024: 10,000 milioni di euro;
anno 2025: 420,000 milioni di euro.

1.5 Il profilo sopraindicato, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo o nel cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'Amministrazione proponente.

1.6 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al centro-nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi.

2.1 In relazione agli elementi informativi contenuti, il Piano è riferibile ai Piani operativi di cui al punto 2 della delibera di questo Comitato n. 25 del 2016 ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla medesima delibera.

2.2 Nell'ambito dell'obiettivo strategico 2, un importo pari a 7 milioni di euro è destinato all'implementazione



della sezione speciale del fondo di garanzia di cui alla linea d'azione 2.a.

2.3 Le modalità di costituzione e funzionamento dei nuovi Fondi di cui alle premesse della presente delibera saranno esplicitate in appositi regolamenti operativi da approvarsi con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne costituiranno la base giuridica di riferimento.

A seguito dell'intervenuta approvazione dei suddetti regolamenti operativi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procederà, per la gestione dei nuovi Fondi, alla individuazione di soggetti gestori con cui stipulare apposite convenzioni, nel rispetto della normativa di riferimento.

2.4 Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo riferisce annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'allocatione delle risorse in favore delle diverse iniziative e sull'attuazione degli interventi.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 31 agosto 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1192

18A05929

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2018.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le consultazioni elettorali previste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 21 ottobre 2018. (Documento n. 1).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso:

che, con decreti del presidente della Provincia autonoma di Trento n. 32 del 20 luglio 2018 e del presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 14399 del 27 luglio 2018, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 22 agosto 2018, sono stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni del presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il giorno 21 ottobre 2018;

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'art. 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

f) la legge della Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, recante «legge elettorale provinciale», come da ultimo modificata dalla legge provinciale n. 1 del 22 gennaio 2018;

g) la legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 settembre 2017, n. 14, recante «Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale»;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni, anche con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche;



Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del presidente della Provincia autonoma di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, indette per il giorno 21 ottobre 2018, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi provinciali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale nelle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della RAI per le consultazioni elettorali nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste, dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione

giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-*quinqües*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale/provinciale della RAI nelle province interessate dalle consultazioni elettorali non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale/provinciale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle Province autonome di Trento e di Bolzano trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli provinciali da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali.

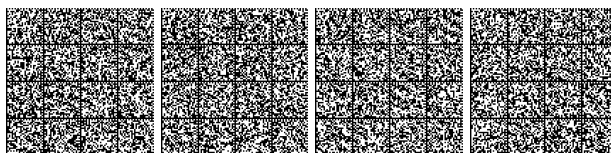
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di presidente della Provincia autonoma di Trento;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, ol-



tre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono spese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite dall'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori

o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

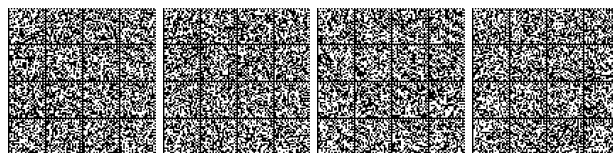
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste

1. Nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezza-



notte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. La RAI organizza e trasmette nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni

televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi provinciali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 13.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 13 del presente provvedimento.

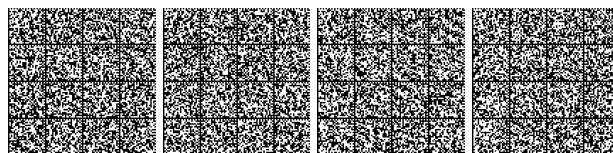
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi provinciali della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia autonoma;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi provinciali.



5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Conferenze-stampa dei candidati a presidente della Provincia autonoma di Trento

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a presidente della Provincia autonoma di Trento.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.

Confronti tra candidati a presidente della Provincia autonoma di Trento

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappre-

sentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.

Trasmissione televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 12.

Trasmissione per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

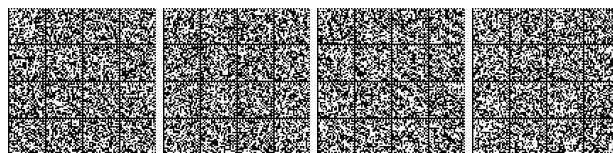
Art. 13.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e degli altri programmi di comunicazione politica di cui alla presente delibera, nonché le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze,



la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14.

Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato

1. Il Consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data

di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2018

Il presidente: BARACHINI

18A05969

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mioticol»

Con la determinazione n. aRM - 121/2018 - 2577 del 6 agosto 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Farmigea S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MIOTICOL.

Confezione: A.I.C. n. 029339013.

Descrizione: «0,01% collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A05930

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Osangin»

Con la determinazione n. aRM - 123/2018 - 3004 del 6 agosto 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Marco Antonetto S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: OSANGIN.

Confezione: A.I.C. n. 018934024.

Descrizione: «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A05931

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quiens»

Con la determina n. aRM - 124/2018 - 3004 del 6 agosto 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Marco Antonetto S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: QUIENS;

confezione A.I.C. n. 034870028;

descrizione: «300 mg compresse rivestite» 60 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A05932

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citicolina»

Con la determina n. aRM - 122/2018 - 1561 del 6 agosto 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della EG S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

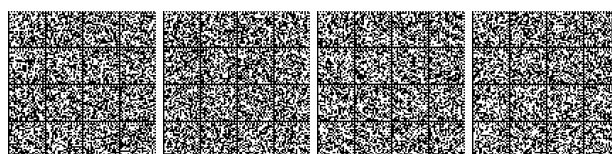
medicinale: CITICOLINA;

confezione A.I.C. n. 026016042;

descrizione: «1 g / 4 ml soluzione iniettabile» 3 flaconi 4 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A05933



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 settembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1609
Yen	129,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,749
Corona danese	7,4536
Lira Sterlina	0,90158
Fiorino ungherese	326,58
Zloty polacco	4,2952
Nuovo leu romeno	4,6338
Corona svedese	10,5806
Franco svizzero	1,1268
Corona islandese	125,1
Corona norvegese	9,702
Kuna croata	7,4328
Rublo russo	79,083
Lira turca	7,7104
Dollaro australiano	1,6109
Real brasiliano	4,7859
Dollaro canadese	1,5175
Yuan cinese	7,9219
Dollaro di Hong Kong	9,1129
Rupia indonesiana	17290,44
Shekel israeliano	4,1992
Rupia indiana	82,6735
Won sudcoreano	1291,04
Peso messicano	22,3082
Ringgit malese	4,7908
Dollaro neozelandese	1,7565
Peso filippino	62,141
Dollaro di Singapore	1,5925
Baht thailandese	38,014
Rand sudafricano	17,2753

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05948

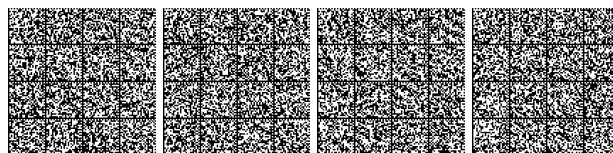
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 settembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1562
Yen	128,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,728
Corona danese	7,4546
Lira Sterlina	0,90058
Fiorino ungherese	327,51
Zloty polacco	4,3046
Nuovo leu romeno	4,6328
Corona svedese	10,5645
Franco svizzero	1,1261
Corona islandese	126,1
Corona norvegese	9,717
Kuna croata	7,4303
Rublo russo	79,0289
Lira turca	7,7188
Dollaro australiano	1,6091
Real brasiliano	4,8358
Dollaro canadese	1,5234
Yuan cinese	7,9079
Dollaro di Hong Kong	9,0758
Rupia indonesiana	17268
Shekel israeliano	4,189
Rupia indiana	82,7665
Won sudcoreano	1292,13
Peso messicano	22,4548
Ringgit malese	4,7861
Dollaro neozelandese	1,7649
Peso filippino	61,95
Dollaro di Singapore	1,5911
Baht thailandese	37,952
Rand sudafricano	17,6197

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05949



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 settembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1582
Yen	129,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,746
Corona danese	7,4559
Lira Sterlina	0,90328
Fiorino ungherese	327,81
Zloty polacco	4,3249
Nuovo leu romeno	4,6378
Corona svedese	10,5408
Franco svizzero	1,1288
Corona islandese	127
Corona norvegese	9,7485
Kuna croata	7,43
Rublo russo	79,2265
Lira turca	7,724
Dollaro australiano	1,6144
Real brasiliano	4,8364
Dollaro canadese	1,5263
Yuan cinese	7,9128
Dollaro di Hong Kong	9,0913
Rupia indonesiana	17297,72
Shekel israeliano	4,1894
Rupia indiana	83,1035
Won sudcoreano	1299,75
Peso messicano	22,66
Ringgit malese	4,8088
Dollaro neozelandese	1,7637
Peso filippino	62,273
Dollaro di Singapore	1,5965
Baht thailandese	38,035
Rand sudafricano	17,9906

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05950

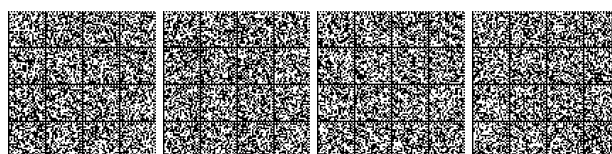
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 settembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1634
Yen	129,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,715
Corona danese	7,4567
Lira Sterlina	0,89824
Fiorino ungherese	326,49
Zloty polacco	4,3183
Nuovo leu romeno	4,6385
Corona svedese	10,5908
Franco svizzero	1,1275
Corona islandese	127,8
Corona norvegese	9,776
Kuna croata	7,4341
Rublo russo	79,5747
Lira turca	7,6282
Dollaro australiano	1,6164
Real brasiliano	4,7918
Dollaro canadese	1,5338
Yuan cinese	7,9451
Dollaro di Hong Kong	9,1324
Rupia indonesiana	17323,54
Shekel israeliano	4,1706
Rupia indiana	83,7175
Won sudcoreano	1304,76
Peso messicano	22,3653
Ringgit malese	4,812
Dollaro neozelandese	1,7633
Peso filippino	62,592
Dollaro di Singapore	1,6
Baht thailandese	38,13
Rand sudafricano	17,8233

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05951



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 settembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1615
Yen	128,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,697
Corona danese	7,458
Lira Sterlina	0,89275
Fiorino ungherese	324,65
Zloty polacco	4,3081
Nuovo leu romeno	4,6413
Corona svedese	10,5163
Franco svizzero	1,1217
Corona islandese	129,5
Corona norvegese	9,7745
Kuna croata	7,4253
Rublo russo	80,6765
Lira turca	7,4772
Dollaro australiano	1,6219
Real brasiliano	4,715
Dollaro canadese	1,5238
Yuan cinese	7,9476
Dollaro di Hong Kong	9,1175
Rupia indonesiana	17213,43
Shekel israeliano	4,1637

Rupia indiana	83,32
Won sudcoreano	1304,07
Peso messicano	22,2326
Ringgit malese	4,8165
Dollaro neozelandese	1,7647
Peso filippino	62,453
Dollaro di Singapore	1,5976
Baht thailandese	38,08
Rand sudafricano	17,553

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05952

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa indotto Carnia società cooperativa», in Villa Santina e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1623 dd. 30 agosto 2018 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, della «Cooperativa Indotto Carnia Società cooperativa» con sede in Villa Santina, codice fiscale n. 01523170304, costituita il giorno 24 aprile 1987 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Minen, con studio in Udine, via Carducci n. 9/A.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

18A05927

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-216) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 9 1 7 *

€ 1,00

